

OGGETTO

RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

AGGIORNAMENTO**22 APRILE 2022****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 30 e 38-BIS D.P.R. 26.10.1972 n. 633; Art. 8 D.P.R. 14.10.1999 n. 542; Art. 11 co. 5 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; Art. 17 D.lgs. 09.07.1997 n. 241; D.lgs. 11.02.2010 n. 18; D.L. 1.07.2009, n. 78 convertito in L. 3.08.2009 n. 102; Risoluzione AdE 11.01.2011 n. 6/E; C.M. 32/E 30.12.2014; D.lgs. 21.11.2014 n. 175; L. del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) C.M. 35/E 27.12.2015; L. del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); Provvedimento n. 2016/42623 del 21.03.2016; C.M. 33/E 22.7.2016; Art. 3 D.L. 24.4.2017 n. 50/2017 convertito con modificazioni in L. 21.6.2017 n. 96; Provvedimento Agenzia Entrate 19.3.2019.

ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE**

DT
IVA
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
030

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 40/2021 - RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
CIRCOLARE N. 41/2020 - RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
CIRCOLARE N. 43/2019 - RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

REFERENTE STUDIO**dott.ssa Adriana ADRIANI****BRIEFING**

I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del "Modello IVA TR".

Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l'Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 31 marzo 2022 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2022.

Si rammenta che:

- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2022 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2022.

PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE

Ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 i soggetti passivi IVA possono accedere ai rimborsi trimestrali se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 30 co. 2 lett. a), b) ed e) del DPR 633/72, ovvero una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. Alternativamente, in presenza degli stessi presupposti, il credito maturato nel trimestre di riferimento può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (art. 8 del DPR 542/99).

In particolare, il rimborso infrannuale o richiesta in compensazione, può essere richiesto dai contribuenti ove sussista uno dei seguenti requisiti:

- a) Effettuano operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore a quella media sulle operazioni passive. Nel calcolo non si tiene conto delle operazioni relative a beni ammortizzabili. Le operazioni assoggettate allo split payment sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media. Sono considerate ad "aliquota zero" le operazioni attive assoggettate al reverse charge;
- b) Effettuano operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie, ecc.) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
- c) Effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- d) Effettuano le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:
 - Lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - Trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - Servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - Servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
- e) Soggetti non residenti identificatisi direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72; ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2022

PAGINA

3/8

Trimestre	Termine
1° trimestre	2.05.2022
2° trimestre	1.08.2022
3° trimestre	31.10.2022

Per l'utilizzo in compensazione vanno indicati nel mod. F24 i seguenti codici tributo:

Trimestre	Codice tributo
1° trimestre	6036
2° trimestre	6037
3° trimestre	6038

STRUTTURA DEL MODELLO IVA TR

Con l'art. 3, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta tra cui:

- La riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) oltre il quale è necessario il visto di conformità;
- L'estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 (mod. IVA TR);
- L'effettuazione della compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / istanza.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020 ha approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati aggiornate il 31 marzo 2022.

La nuova versione deve essere utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2022.

L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le disposizioni contenute nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto Iva, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione. In particolare, nella sezione 2 del quadro TD del modello, il soggetto passivo può indicare:

- La parte del credito IVA da utilizzare in compensazione;
- La parte del credito IVA di cui chiede il rimborso.

La somma di tali importi non può essere superiore all'imposta a credito complessiva calcolata con riferimento al periodo (trimestre di riferimento) ed evidenziata nel quadro TC; non può, pertanto, comprendere il credito sorto nel periodo precedente.

COMPENSAZIONE

Per ciò che riguarda la definizione di compensazioni, si evidenzia che:

1. Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett a) n. 7) del DL 78/2009, come modificato dal DL 50/2017, in caso di superamento del limite di € 5.000,00 annui riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno di imposta, l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97 dei crediti trimestrali è consentito soltanto:
 - A condizione che sul modello TR sia apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale;
 - A partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell'istanza (mod. TR) da cui il credito emerge.
2. Gli importi pari o inferiori a € 5.000 annui, invece, continuano ad essere utilizzati in compensazione "orizzontale"
 - In assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
 - A partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza
3. L'ammontare del credito chiesto in compensazione partecipa al limite massimo compensabile in un anno solare di 2 milioni di cui all'art. 1 co. 72 della legge n. 234 del 2021 (già disposto in via temporanea per il 2021, mentre il 2020 era a 1 milione e in precedenza 700.000).

RIMBORSO

L'eccedenza del credito IVA emergente dal modello TR può essere richiesta anche a rimborso.

D.L. n. 193 del 2016 è intervenuto sull'art. 38-bis, commi 3 e 4 del D.P.R. 633/72 disponendo l'aumento da 15.000 Euro a 30.000 Euro del limite entro cui il rimborso del credito IVA può essere eseguito senza il visto di conformità e del rilascio di una garanzia.

Sul punto nella C.M. 32/E/2014, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 30.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

Nel momento in cui la richiesta del rimborso è superiore a € 30.000 è erogabile:

- Con presentazione di garanzia per i contribuenti "a rischio", ossia coloro:
 - ⇒ Che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle start-up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012. Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E l'Agenzia ha precisato che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l'effettivo esercizio dell'attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Nella Circolare 22.7.2016, n. 33/E l'Agenzia ha chiarito che il

riferimento alla “prima operazione effettuata” va ricondotto alla verifica dell’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e all’effettivo esercizio dell’impresa che “*può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive*”;

- ⇒ Ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se gli stessi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli stessi superano € 1.500.000;

Nella citata Circolare n. 32/E l’Agenzia delle Entrate precisa che:

- L’intervallo dei 2 anni decorre dalla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 15.4.2022, qualsiasi atto di accertamento / rettifica notificato prima del 15.4.2020 non va considerato ai fini della verifica della condizione di cui sopra, mentre rileveranno quelli notificati dal 15.4.2020 al 14.4.2022, qualora superino le percentuali previste;
- nel computo degli atti vanno considerati tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso (avvisi di accertamento / rettifica IVA, nonché quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), a prescindere dall’esito degli stessi, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato;
- la differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta (o del maggior credito dichiarato), va calcolato con riferimento a ciascun anno, “valutando la «pericolosità» del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall’IVA”. Per importi accertati si intende sia l’imposta accertata che il minor credito;
- sono riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, con riferimento al calcolo della differenza “*tra imposta dichiarata e imposta accertata, nel caso in cui l’imposta sia dovuta non in base alla dichiarazione ma ad un atto*” come per l’imposta di registro, l’Agenzia nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E, ha chiarito che per determinare la predetta differenza va fatto riferimento ai dati riportati nell’atto stesso, calcolando la differenza tra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto (da considerare pari a “zero” in caso di omessa registrazione) e la maggiore imposta accertata.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2022

PAGINA

6/8

- ⇒ Che presentano modello IVA TR privo del visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ⇒ Che richiedono il rimborso in caso di cessazione dell'attività.
- Senza garanzia, se richiesto da un soggetto “non a rischio”, presentando l’istanza munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

In particolare i contribuenti non sono tenuti alla presentazione della garanzia nei seguenti casi:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Istanza munita del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c)
2	Rimborso richiesto da curatori fallimentari e da commissari liquidatori
3	Rimborso richiesto dalle società di gestione del risparmio ex art. 8, DL n. 351/2001
4	Rimborso richiesto dai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo ex artt. 3 e seguenti, D.Lgs. n. 128/2015
5	Rimborso richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annuo, ex art. 9-bis, comma 11, lett. b), DL n. 50/2017.

Merita evidenziare la nuova previsione identificata dal codice “5” collegata al conseguimento da parte del contribuente di un livello di affidabilità dall’applicazione del proprio ISA che gli consente di beneficiare degli effetti premiali previsti dall’Agenzia delle Entrate (il relativo Provvedimento non è stato ancora emanato).

Di fatto l’utilizzo del nuovo beneficio richiede:

- l’elaborazione, tramite l’apposito software, dell’ISA applicabile al contribuente;
- il conseguimento del livello di affidabilità previsto dal predetto Provvedimento.

EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

L’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'articolo 17-ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.

CONTRIBUENTI MENSILI POSTICIPATI

I contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile "posticipata" assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente (così, ad esempio, la liquidazione del mese di aprile, il cui versamento va eseguito entro il 16 maggio, è effettuata sulla base delle operazioni annotate nel mese di marzo).

Tali soggetti, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.1.2011, n.6/E, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale nonché di individuare l'ammontare rimborsabile, devono avere riguardo all'imposta relativa alle operazioni registrate nei mesi del trimestre di riferimento.

Così, secondo quanto affermato dall'Agenzia, ai fini della determinazione dell'eccedenza IVA rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, occorre fare riferimento *«alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate (per competenza) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo. Del pari, alle medesime operazioni occorrerà fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972»*.

La medesima "regola" dovrà essere applicata per i rimborsi riferiti ai trimestri successivi (ad esempio, per il secondo trimestre dovrà aversi riguardo all'IVA relativa alle operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno).

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL MOD. IVA TR

Relativamente alla possibilità di integrare e/o modificare il mod. IVA TR nella Risoluzione 11.11.2014, n. 99/E, l'Agenzia ha precisato che con un mod. IVA TR "integrativo" il contribuente può modificare la destinazione del credito IVA da compensazione a rimborso o viceversa, entro il termine di (effettivo) invio della dichiarazione IVA annuale.

In particolare *“la modifica di utilizzo del credito ... deve ... trovare esposizione nella dichiarazione IVA annuale e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione”*;

Successivamente, nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E, la stessa Agenzia, dopo aver ribadito che la modifica di destinazione può essere effettuata:

- ⇒ solo ed esclusivamente entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- ⇒ a condizione che non sia già avvenuto il rimborso / compensazione;

ha chiarito che è possibile modificare i dati del quadro TD *“con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione”* [n. 99/E] con riferimento:

- al presupposto per ottenere il rimborso;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2022

PAGINA

8/8

- alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia (in tal caso il nuovo mod. IVA TR “*dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi*”);
- alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria.

La questione è stata affrontata anche con la Risoluzione 14.11.2018, n. 82/E, nell’ambito della quale l’Agenzia, non ravvisando ostacoli di tipo normativo / procedurale, ha consentito l’integrazione /rettifica del mod. IVA TR entro il 2 maggio (in quanto il 30.4 cade di sabato) qualora:

- la stessa sia riferita esclusivamente all’integrazione / modifica di elementi (ad esempio, richiesta di esonero dalla garanzia, apposizione del visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi / patrimoniali) che non incidono sulla destinazione / ammontare del credito trimestrale;
- il credito IVA non sia già stato rimborsato / compensato.

Pertanto, al sussistere di tali condizioni:

- ⇒ non è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA “sostitutiva nei termini” (gli elementi modificati / integrati, infatti, non incidono sul contenuto della dichiarazione);
- ⇒ per l’integrazione / correzione degli elementi in esame non è applicabile alcuna sanzione.

Merita tuttavia evidenziare che nel caso in cui sia stato utilizzato in compensazione il credito trimestrale in presenza di un mod. IVA TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97 (30% del credito utilizzato) con la possibilità di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI